



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. D3 GIURIDICA CON RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE – CRITERI DI VALUTAZIONE.

Ai sensi del vigente art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si riportano gli art. da 104 a 110 del *“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 348 del 25/07/2006 e modificato con deliberazioni G.C. n. 363 del 03/07/2007, G.C. n. 428 del 08/08/2007. Approvato integralmente con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2011 e modificato con deliberazioni G.C. 510 del 19/12/2011, G.C. n. 159 del 19/05/2014, G.C. n. 218 del 11/08/2014”*.

(...omissis...)

Art. 104 - Valutazione delle prove

1. Nelle selezioni per esami il punteggio finale è determinato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, pratiche, teorico-pratiche, sommata alla votazione riportata a seguito del colloquio.
2. Nelle selezioni per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle singole prove d'esame.
3. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, pratica, teorico-pratica, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
4. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente.
5. L'eventuale accertamento attraverso il colloquio della conoscenza della lingua straniera consiste in un giudizio d'idoneità e comporta l'attribuzione di un punteggio non superiore al 10% di quello complessivamente a disposizione della commissione per il colloquio.
6. Qualora la conoscenza dell'uso dell'informatica venga accertata tramite colloquio trovano applicazione le norme di cui al precedente comma.

Art. 105 - Categorie di titoli valutabili

1. Nelle selezioni per titoli ed esami, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) titoli di studio e di cultura;
 - b) titoli di servizio;

- c) titoli vari curriculum professionale.

Art. 106 - Punteggio attribuibile per categorie e valutazione

1. Nelle selezioni per titoli ed esami il punteggio complessivamente attribuito ai titoli non può essere superiore a 10/30 o equivalente.

2. Il punteggio di cui sopra è suddiviso, tra le diverse categorie di titoli, quali recate dal precedente articolo 104 conformemente ai seguenti criteri:

- a) titolo di studio: punti 3,5 di cui 2 da riservare al titolo di studio richiesto dal bando, ed in particolare alla votazione del medesimo superiore alla sufficienza (in misura proporzionale tra il minimo ed il massimo della votazione prevista); i titoli di studio di livello pari o superiore al titolo richiesto dal bando, saranno valutati con un punteggio più limitato tenendo conto delle votazioni con le quali sono stati conseguiti;
- b) titoli di servizio: punti 4,5 suddivisi in varie classi in relazione alla natura ed alla durata del servizio prestato. Viene valutato il periodo di servizio prestato presso Enti Pubblici per un periodo non superiore ad anni 9.

3. Ai servizi prestati ad orario ridotto e' attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi. Non sono valutabili i servizi inferiori al mese. I titoli di servizio sono così suddivisi:

- 1) prima classe: servizi con esplicazione di mansioni superiori al posto a selezione - punti 0,5 per anno;
- 2) seconda classe: servizi con esplicazione di mansioni analoghe al posto a selezione - punti 0,4 per anno;
- 3) terza classe: servizi con esplicazione di mansioni inferiori al posto a selezione - punti 0,2 per anno. Vanno valutati i servizi prestati in posizione di ruolo, Dal periodo di servizio devono essere detratti i periodi di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio. I titoli di servizio sono ridotti del 50% se prestati in posizione fuori ruolo;
- 4) titoli vari: punti 2; in tale categoria rientrano i titoli che comprovano un accrescimento della professionalità, quali incarichi professionali e consulenze svolte a favore di enti pubblici, abilitazione all'esercizio di una professione, arte o mestiere, attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, nonché l'eventuale curriculum professionale; tali titoli sono valutati in valutazione è effettuata anche nelle fattispecie di prova pratica, teorico-pratica e pratico-attitudinale, qualora sussista un'autonoma fase attinente alla prova orale successiva al suo compimento relazione al profilo professionale del posto messo a selezione ; la Commissione stabilisce preventivamente i titoli che dimostrano la capacità e la preparazione tecnica e professionale dei vari candidati. Può essere valutata anche l'idoneità conseguita in precedenti selezioni riferibili a posti di qualifica funzionale pari o superiore a quella messa a selezione. Le pubblicazioni vengono valutate con ampia discrezionalità soprattutto per i posti di particolare importanza, tenendo in considerazione quelle che per materia risultano attinenti al posto a selezione.

4. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma presso le Forze armate e l'Arma dei Carabinieri, sono valutati nelle pubbliche selezioni con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi non di ruolo prestato negli impieghi civili presso Enti pubblici.

5. Costituisce documento probatorio la copia del foglio matricolare dello stato di servizio.

6. I gradi di cui alla seguente lettera a) corrispondono alle qualifiche funzionali di cui alla seguente lettera b):

a)

b)

<i>Militari di truppa</i>	<i>categoria B</i>
<i>Sottufficiali</i>	<i>categoria C</i>
<i>Ufficiali</i>	<i>categoria D</i>

7. La valutazione dei titoli, i cui punteggi sono specificati nel bando di selezione, è operata, previa determinazione dei criteri, da effettuare prima dell'inizio delle prove scritte, per i soli candidati ammessi alla prova orale.

8. In caso di selezione per soli titoli, fermi restando i criteri di valutazione di cui al presente articolo, il punteggio a disposizione della Commissione è determinato, ai fini valutativi, in 30/30.

Art. 107 - Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale; il servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità.

2. Nell'ambito della presente categoria di titoli, è valutato esclusivamente il servizio reso presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.

3. E' oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza del bando di selezione o dell'avviso di selezione.

Art. 108 - Titoli vari

1. I titoli vari ricomprendono gli attestati di profitto e/o frequenza, conseguenti al termine di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi, con esclusione delle forme seminariali; la valutazione dei corsi privilegia, nell'attribuzione del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto, attraverso votazione o giudizio finale, rispetto a quelli di mera frequenza.

2. Sono, altresì, da valutare, purché attinenti, nell'ambito di tale categoria:

- a) l'abilitazione professionale, qualora non richiesta per l'accesso, in considerazione degli anni di pratica costituenti presupposto necessario per il conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) gli incarichi professionali, con riguardo all'entità e qualità della prestazione resa.

3. Le pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati, devono essere presentate in originale a stampa o in copia autenticata, e sono valutate soltanto se attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto di prove d'esame o se, comunque, evidenzino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a selezione; ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal candidato deve essere chiaramente individuata nel contesto della pubblicazione stessa.

Art. 109 - Curriculum professionale

1. Per *curriculum* professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato, nel corso della propria vita lavorativa, che la commissione ritenga significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato stesso in relazione alla posizione professionale posta a selezione (ad esempio: esperienze lavorative rese presso privati); il *curriculum* deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato solo se evidenzia un valore professionale aggiunto rispetto ai titoli documentati o attestati con dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge e se corredato e supportato da idonea documentazione.

2. I titoli ascritti a tutte le categorie indicate nella presente Sezione devono essere documentati o attestati in conformità a quanto prescritto nel bando di selezione, a pena d'esclusione dal computo valutativo operato dalla competente Commissione giudicatrice.

Art. 110 - Detrazioni per sanzioni disciplinari

1. Nel caso in cui il dipendente che partecipi a riserva di posti prevista nella selezione pubblica sia risultato oggetto d'applicazione di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice attribuisce un punteggio negativo computato come segue:

- a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura) comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari ad 1/30
- b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
- c) il provvedimento applicativo della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 3/30 o equivalente.

2. Ai fini di cui sopra, la commissione si avvale di apposita certificazione interna debitamente prodotta a cura della struttura competente in materia di personale.

(...omissis...)